

V FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE

BORMIO, 28 NOVEMBRE 2009

DALLE PISTE DA SCI AL PROCESSO PENALE: L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

AVV. VITTORIO MARIA ROSSINI – FORO DI TORINO

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La posizione di garanzia del gestore della pista da sci. – 3. L'impostazione tradizionale della giurisprudenza. – 4. L'attuale orientamento giurisprudenziale: il pericolo atipico ed il nesso di causalità. – 5. La responsabilità degli addetti agli impianti sciistici. – 6. La responsabilità penale dei maestri di sci: cenni. – Principali riferimenti bibliografici.

1. Introduzione

A partire dagli anni '70, l'attività sciistica ha conosciuto uno sviluppo costante, che ha determinato l'accresciuta rilevanza di un fenomeno sportivo, turistico ed economico ormai di larga scala.

Parallelamente, questa evoluzione ha posto in evidenza una serie di significative problematiche, spesso legate ai pericoli insiti nella pratica degli sport invernali ed alla necessità di garantire la sicurezza degli utenti degli impianti sciistici.

Infatti, secondo i dati raccolti ed elaborati dal Sistema di sorveglianza sugli incidenti in montagna (SIMON) attivo dal 2003 presso l'Istituto Superiore di Sanità, ogni anno sulle piste innevate si verifica una media di circa 30.000 sinistri, che comportano in oltre la metà dei casi il coinvolgimento di strutture ospedaliere di pronto soccorso. Il dato comprende varie tipologie di incidenti, tra le quali si evidenziano dal punto di vista quantitativo le cadute e gli scontri fra sciatori.

In questo contesto, pertanto, ha assunto crescente rilievo l'individuazione degli obblighi gravanti in capo ai gestori degli impianti sciistici e delle regole di condotta cui sono chiamati a conformarsi gli utenti, allo scopo di garantire nel maggior grado possibile la sicurezza della pratica sportiva.

Allo stesso modo, la giurisprudenza ha affrontato il tema della responsabilità penale di questi soggetti, con particolare riferimento alla mancata predisposizione delle necessarie cautele contro i pericoli presenti sulle piste ad opera di gestori, addetti *in loco* o maestri di sci.

La presente comunicazione intende soffermarsi proprio su questi ultimi profili e mira dunque ad offrire una visione di insieme della giurisprudenza sinora intervenuta sul punto, delineando le principali linee evolutive e l'impostazione attualmente avvalorata.

2. La posizione di garanzia del gestore della pista da sci.

Il gestore della pista da sci è titolare di una posizione di garanzia che, a livello sostanziale, trova fondamento nella sussistenza di un ruolo decisivo ed organizzativo rispetto alle strutture poste sotto la sua direzione. Egli ha pertanto l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di eventi lesivi, dovere la cui violazione di natura colposa apre la strada a profili di responsabilità penale.

Il gestore gode di un potere di fatto sui pericoli che la pista da sci può presentare a carico di terzi, ragione per la quale egli è chiamato a porre in essere ogni cautela atta a neutralizzarli.

E' importante evidenziare come tale obbligo di controllo abbia un contenuto preventivo, in quanto il soggetto in questione deve assicurare adeguate condizioni di sicurezza prima che gli utenti vengano in contatto con qualsivoglia fonte di rischio per la propria integrità fisica.

Dal punto di vista normativo, i doveri nei quali si traduce la posizione di garanzia del gestore dell'area sciabile sono stati codificati con puntualità dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. A fronte di un generale dovere di protezione dell'utenza, *ex art. 3*, le disposizioni successive introducono alcuni obblighi complementari, quali il rispetto dei requisiti tecnici di percorribilità della pista; il soccorso ed il trasporto degli infortunati all'interno delle aree di competenza; l'esposizione della segnaletica, dei documenti relativi alla classificazione delle piste e delle regole di condotta; la manutenzione ordinaria e straordinaria; la segnalazione delle avverse condizioni del fondo. Inoltre, qualora gli impianti presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del tracciato o di

origine atipica, il responsabile della struttura deve attivarsi affinché siano rimossi o l'accesso alla pista venga impedito agli utenti.

E' pertanto rilevante evidenziare come la posizione di garanzia del gestore coinvolga una serie di obblighi progressivi, che possono anche imporre la chiusura dell'area sciabile e che, talora, comportano la complessa e prudente valutazione dello stato del tracciato e dei potenziali pericoli per i frequentatori.

D'altra parte, in termini più generali, dottrina e giurisprudenza si sono divise nell'individuazione del primario fondamento giuridico della posizione di garanzia. Secondo un primo orientamento, oltre alla scrupolosa osservanza degli obblighi imposti, il gestore deve rispettare il fondamentale principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c., essendo dunque chiamato a porre in essere ogni precauzione e misura che comuni regole di prudenza e diligenza suggeriscano di applicare nel caso concreto. Una seconda posizione, invece, rileva nell'art. 2050 c.c. la fonte dell'obbligo in esame, in questo caso imponendo di improntare la condotta a canoni di massima diligenza e prudenza, con conseguenze di minor rigore in termini di prova liberatoria.

Sul punto, la giurisprudenza non ha ancora raggiunto una posizione unitaria, nonostante le più recenti pronunce propendano per il richiamo all'art. 2043 c.c.

Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, infatti, «*la posizione di garanzia che assumono il gestore e il responsabile della sicurezza di un impianto sciistico non origina dalla presunta intrinseca pericolosità dell'attività svolta, atteso che pericolosa è in realtà la pratica sportiva dello sci, bensì dal contratto concluso con lo sciatore che utilizza l'impianto e le piste dallo stesso servite*»¹.

3. L'impostazione tradizionale della giurisprudenza.

Sino alla fine degli anni '70, la giurisprudenza ha avvalorato un orientamento di particolare favore per i gestori degli impianti sciistici. Questa impostazione traeva origine dal presupposto che le insidie, la varietà della conformazione del terreno, l'imprevista presenza di ostacoli e l'intrinseca difficoltà di questa pratica sportiva rappresentassero le principali fonti di attrattività dello sci, esercitato dagli appassionati proprio per la sua pericolosità².

¹ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 11 luglio 2007, n. 39619.

² V. ad es. la sentenza del Tribunale di Bolzano 8 novembre 1975, riportata anche in *Responsabilità civile e previdenza*, 1977, p. 611.

Ne derivava una significativa mitigazione degli obblighi in capo al gestore, che avrebbe potuto limitarsi a segnalare solo le situazioni di rischio più insidiose, difficilmente superabili persino dagli sciatori più prudenti, esperti o capaci. In concreto, le cautele approntate dal responsabile della pista potevano ridursi ad interventi di prevenzione e manutenzione nell'ipotesi di frane, slavine, precipizi od ostacoli di evidente pericolosità.

Di conseguenza, la responsabilità penale sorgeva in casi circoscritti, qualora cioè l'evento lesivo a danno dell'utente avesse avuto origine dall'omessa neutralizzazione di accentuate situazioni di rischio.

Tale impostazione è stata gradualmente superata, anche alla luce delle sollecitazioni pervenute dalla dottrina penalistica, sino ad abbracciare un orientamento di maggior rigore, atto a rilevare profili di responsabilità nell'ipotesi di eventi lesivi cagionati da pericoli di portata inferiore.

In particolare, in assenza di un preciso quadro normativo di riferimento, il nuovo filone giurisprudenziale - talora definito di matrice economica e sociale - ha in origine trovato ispirazione nel crescente successo della pratica sciistica tra la popolazione e nel fatto che ciascun utente paga un corrispettivo per usufruire degli impianti in condizioni di sicurezza.

La denunciata lacuna normativa, colmata in prima battuta a livello regionale e solo successivamente in sede nazionale, con la legge n. 363 del 2003, ha pertanto consentito che la specifica selezione e commisurazione degli obblighi gravanti in capo al gestore degli impianti fosse condotta dalla giurisprudenza, soprattutto attraverso copiose sentenze di merito.

A questo riguardo, si segnalano pronunce "di transizione" fra l'approccio risalente e l'impostazione moderna. Ne è esempio una sentenza della Pretura di Cavalese, che ha mandato assolto il presidente di una società sciistica per le lesioni subite da un utente che, trovatosi dinnanzi ad un cumulo di neve dopo una curva, era scivolato in una scarpata a seguito di un brusco arresto della discesa. Nella fattispecie, il Giudice ha motivato l'assoluzione evidenziando il carattere ordinario e prevedibile dell'ostacolo, nonché il dovere dello sportivo di mantenere sempre velocità e grado di attenzione adeguati. Appare altresì interessante, sotto questo profilo, una sentenza del Tribunale di Aosta del 26 febbraio 1990, che, pur ribadendo in capo al gestore il dovere di adeguare i

presidi di sicurezza alla difficoltà del tracciato ed alle capacità degli sportivi, ne ha escluso la responsabilità penale, poiché gli sciatori coinvolti nell'incidente, esperti conoscitori del tracciato, avrebbero potuto evitare una situazione di pericolo non particolarmente insidiosa.

4. L'attuale orientamento giurisprudenziale: il pericolo atipico ed il nesso di causalità.

Il passaggio ad un diverso apprezzamento della responsabilità per eventi lesivi sulle piste da sci è segnato già da alcune pronunce di merito della metà degli anni '90.

Tuttavia, esso si è completato solo recentemente, quando anche la Corte di Cassazione lo ha fatto proprio, precisando che *«si può ritenere che il gestore degli impianti sia tenuto a garantire la sicurezza della pista attraverso la costante battitura e la continua manutenzione, affinché permangano i caratteri tecnico-morfologici sulla cui base è stata rilasciata la concessione e non presenti insidie e trabocchetti. Deve dunque trattarsi di sicurezza interna alla pista, non assoluta, in quanto lo sci si svolge in uno scenario comunque pericoloso, per essere i percorsi contornati da alberi, da rocce, da ripidi pendii, che costituiscono pericoli tipici, siccome dipendenti da situazioni di natura, in relazione al ritrovarsi tra tratti boscosi, rupestri, o con orografia di tale tipo»*³.

Sebbene questa sentenza riguardi più direttamente il problema della responsabilità per l'evento lesivo occorso al di fuori della pista e, pertanto, dell'area sottoposta al controllo del gestore, essa riveste un'importanza centrale a livello complessivo, poiché chiarisce il bilanciamento tra obblighi del gestore e grado – o tipologia – di pericolo da neutralizzare.

Secondo quanto statuito in questa sentenza, infatti, le cautele richieste non possono anzitutto prescindere dalle caratteristiche tecniche della pista e dalla preparazione degli sciatori che normalmente la affrontano. Di conseguenza, il gestore è chiamato a neutralizzare solo le situazioni di pericolo effettivamente insidiose o, comunque, che superino il rischio normale cui l'utente è disposto ad esporsi o si attende di trovare. Allo stesso modo, sono escluse le situazioni legate al *quid* di pericolosità che è connaturato all'attività sciistica. Spetta infatti proprio allo sportivo farsi carico dei pericoli tipici,

³ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 21 giugno 2004, n. 27861.

quali massi e ruscelli, mentre l'area di responsabilità penale interessa solo la mancata neutralizzazione di insidie atipiche.

In definitiva, rispetto all'orientamento più risalente, si registra sì una maggiore incisività degli obblighi imposti ai soggetti che rivestano ruoli apicali, con susseguente estensione dell'ambito di rilevanza penale, ma permane comunque la considerazione della particolare natura dell'attività in esame. Il gestore è cioè chiamato ad un elevato livello di attenzione, perizia e prudenza nell'adempimento ai propri doveri, ma tali requisiti non possono investire aspetti legati alla "fisiologia" della pratica sciistica, che tipicamente si contraddistingue per la presenza di alcuni rischi.

La ripartizione tra pericoli tipici ed atipici, connaturati o meno alla pratica sportiva, è stata affrontata in più occasioni dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Ad esempio, la Cassazione ha rilevato la responsabilità per omicidio colposo del responsabile di una seggiovia che aveva ommesso di apprestare le necessarie cautele rispetto ad un pilone dell'impianto, posto a ridosso della pista e presidiato solo da un materasso non ancorato al suolo, in totale assenza di reti protettive.

La Corte, in particolare, ha escluso che l'inesperienza dello sciatore e la sua caduta accidentale potessero interrompere il nesso causale rispetto alla condotta omissiva del gestore, stante il fatto che, pur avendo scelto di sfruttare nella sua massima ampiezza l'area utile per battere la pista, sino a lambire il pilone, non aveva provveduto a isolarlo adeguatamente.

Nel 2006, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna del gestore per aver mal adempiuto alle prescrizioni della Commissione tecnica consultiva delle piste da sci, che sollecitavano la disposizione di barriere capaci di costringere gli sportivi ad arrestarsi o rallentare sensibilmente l'andatura prima di imboccare un ponte. Nell'erigere tale protezione, tuttavia, era stata omissa la copertura di una parte del tracciato, in prossimità dell'imbocco del ponte, punto ove una sciatrice era poi rovinosamente caduta. In questa circostanza, la Corte ha ritenuto che la condotta imprudente della vittima, avvicinatasi all'ostacolo ad eccessiva velocità, non valesse ad interrompere il nesso di causalità fra la violazione imputata al gestore e l'evento lesivo.

La condotta imprudente della vittima non è inoltre valsa l'assoluzione nel caso di un minore che, avventuratosi ad alta velocità su un tracciato di elevata difficoltà tecnica, era rovinosamente caduto contro la transenna che delimitava la fine della pista, evento

dal quale derivava la morte del giovane. Nella fattispecie, la Corte d'Appello di Trento⁴ ha ritenuto che, nonostante queste premesse e le lacune dei genitori nella vigilanza sul figlio, comunque l'omissione di doverose cautele da parte del gestore aveva giocato un ruolo decisivo nell'infausto sviluppo dei fatti.

Diversamente, il Tribunale di Trento⁵ ha escluso ogni responsabilità in una vicenda nella quale una famiglia di sciatori si era recata consapevolmente presso una pista molto difficile e pericolosa, le cui caratteristiche erano state adeguatamente segnalate con cartelli informativi atti a dissuadere gli sportivi meno esperti.

Il Tribunale di Avezzano⁶ è giunto alle medesime conclusioni nel caso di uno soggetto colpito da uno sci perso da un utente appena caduto. La vittima, infatti, in violazione delle regole di prudenza previste all'art. 15 della legge 363/2003, si era recata in una zona pericolosa, presidiata da barriere e chiusa all'accesso del pubblico attraverso evidenti cartelli di divieto.

Ulteriori problematiche ha inoltre posto la valutazione delle condizioni della pista. In conformità con l'attuale orientamento, infatti, la presenza di detriti, dossi, cunette, di una ristretta lastra di ghiaccio, di zone meno battute o con scarso innevamento costituiscono condizioni naturali del tracciato, che ogni sciatore può ordinariamente essere chiamato a fronteggiare.

Non è tuttavia sempre agevole condurre una valutazione equilibrata e coerente, stante la molteplicità dei fattori che possono intercorrere. Un aspetto interessante riguarda la distinzione tra pista gelata e ghiacciata, sul quale è intervenuta una prima volta nel 1990, in maniera molto analitica, la Corte di Cassazione: *«Lo stato "ghiacciato" costituisce condizione obiettiva della sospensione del servizio ed essendo un presupposto del relativo Obbligo non è suscettibile di interpretazione estensiva. Lo stato "ghiacciato" è quello in cui la neve assume la colorazione, trasparenza e durezza del ghiaccio, tanto da non consentire il passaggio ne' con gli sci, ne' con gli scarponi (salvo quelli chiodati), ne' con i veicoli cingolati da neve; lo stato "gelato", invece, è quello solo superficialmente duro, che può essere solcato dalle lame degli appositi sci ed è ricercato dagli sciatori più esperti per la velocità che consente, ed è attraversabile*

⁴ Cfr. Corte d'Appello di Trento, 7 luglio 2004, n. 349.

⁵ Cfr. Tribunale di Trento, 5 dicembre 2001, n. 522.

⁶ Cfr. Tribunale di Avezzano, 14 marzo 2005, n. 122.

con gli scarponi e con il "gatto delle nevi"»⁷. Seppur con minori argomentazioni, la Corte ha ribadito recentemente tale differenza, sottolineando come la presenza di una patina di ghiaccio dovesse motivare cautele maggiori, quali la chiusura del tracciato o, quantomeno, l'idonea segnalazione del suo stato⁸.

In altri casi, è stata accertata la responsabilità penale per gli eventi lesivi conseguenti ad una serie di omissioni, quali la mancata segnalazione di una scarpata adiacente all'area sciabile⁹, l'inidoneo isolamento di un improvviso avvallamento lungo il tracciato¹⁰, la mancata protezione e imbottitura di pali di metallo o altri ostacoli prossimi alla pista¹¹.

In questo filone si inseriscono poche pronunce discordanti, fra le quali una sentenza – motivata in maniera invero singolare - del Tribunale di Rovereto, che iscrive in capo ai gestori l'obbligo di eliminare o limitare in maniera adeguata tutte le situazioni di pericolo presenti sulla pista, comprese quelle visibili, perché l'imprudenza e la scarsa diligenza degli utenti devono essere considerati fattori del tutto prevedibili¹².

Come già evidenziato, il potere di controllo, vigilanza ed organizzazione del gestore si esplica nei limiti dell'area, delle strutture e delle apparecchiature adibite all'attività sciistica.

Al di fuori di tale sfera, infatti, non sussiste alcun potere di controllo sulle potenziali fonti di pericolo a danno di terzi. Pertanto, se un utente abbandona la pista battuta volontariamente o per colpa, non si profila alcun obbligo di protezione e, di conseguenza, alcuna responsabilità per eventuali incidenti. D'altra parte, è ovviamente necessario che i confini della pista siano resi evidenti dalla installazione di appositi presidi, se non addirittura dalla conformazione geografica del luogo. Questa impostazione trova riscontro nell'art. 17 della legge 363/2003, che appunto esenta il responsabile dell'impianto da ogni posizione di controllo rispetto a ciò che accade all'esterno dell'area sciabile.

Peraltro, la Corte di Cassazione, nella già citata sentenza Marchelli¹³, ha precisato che *«incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in*

⁷ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 8 febbraio 1990, n. 2764.

⁸ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 30 settembre 2008, n. 37090.

⁹ Cfr. Tribunale di Trento, sez. distaccata di Cavalese, 17 gennaio 2000, n. 5.

¹⁰ Cfr. Corte d'Appello di Trento, 12 marzo 1999, n. 151.

¹¹ Cfr. tribunale di Rovereto, 11 luglio 2002, n. 287.

¹² Cfr. Tribunale di Rovereto, 9 giugno 1999, n. 167.

¹³ Cfr. *supra* nota n. 4.

caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale». Nel caso in esame, la decisione di sfruttare la massima estensione possibile della pista, battendo la neve sino ai lati, aveva determinato il forte rischio – effettivamente tradottosi in realtà – di scivolamenti all'esterno del tracciato.

Il gestore deve dunque prevenire anche i pericoli che siano fisicamente esterni alle piste, qualora le condizioni della pista rendano probabile l'uscita dal percorso: *«Senz'altro va contrastato anche questo pericolo laddove la situazione renda altamente probabile che si fuoriesca, o per situazioni naturali, o per predisposizione strutturale, quale quella conseguente alla battitura della pista fino all'orlo, che rende inevitabile, per il naturale declivio, l'uscita di pista di chi venga a cadere in tratti con pendenza verso l'esterno».*

La diversa situazione di fatto ha invece condotto il Tribunale di Trento, sentenza 8 novembre 2000 n. 391, ad una soluzione differente. E' stato infatti assolto il gestore di una pista da sci dal reato di cui all'art. 589 c.p., che gli era stato contestato per non aver collocato reti di chiusura, né apposita segnaletica, onde vietare l'accesso degli sciatori ad una stradina adibita al transito abituale di mezzi battipista. Secondo il giudice di merito, infatti, lo sportivo deceduto non avrebbe dovuto avventurarsi lungo tale percorso, poiché le caratteristiche della strada ed il fatto che la neve sovrastante non era battuta rendevano evidente che non si trattava di una pista da sci accessibile agli utenti.

5. La responsabilità degli addetti agli impianti sciistici.

Per ciascun impianto vengono usualmente nominati un responsabile d'esercizio e un direttore, aventi compiti esecutivi, di direzione e formazione del personale, affinché venga osservata ogni norma tecnica in tema di sicurezza e buona conduzione delle strutture.

In caso di violazione di tali norme, pertanto, si configura la responsabilità penale dei soggetti che rivestono ruoli apicali, eventualmente in concorso con l'addetto che non abbia svolto con la dovuta attenzione le mansioni assegnate. Anche gli operatori impiegati lungo gli impianti di risalita o sulle piste da sci, infatti, hanno una posizione di garanzia nei confronti degli utenti.

In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che detta posizione di garanzia deriva dal contratto di trasporto stipulato tra il gestore e l'utente, contratto alla cui corretta

esecuzione è proposto l'addetto¹⁴. Ne consegue, secondo la Corte, che «*l'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose è integrato dalla mera inosservanza delle norme di prudenza e di diligenza a causa della quale resti provato l'evento dannoso*». Nella fattispecie, l'addetto di un impianto di risalita aveva caricato un bambino accanto ad altri due viaggiatori, nonostante il loro parere sfavorevole. Per placare la loro preoccupazione che il giovane sciatore potesse causare incidenti con manovre o movimenti avventati, l'operatore si era espressamente impegnato ad avvisare gli altri colleghi della delicata situazione, in modo che fosse assicurata la massima assistenza. L'addetto, tuttavia, non aveva fornito la promessa comunicazione, ponendo in essere una condotta omissiva casualmente connessa all'evento accidentale poi effettivamente occorso al momento della discesa.

Una situazione tipica attiene proprio all'assistenza agli sciatori che si apprestino ad utilizzare una seggiovia o un impianto analogo, o che siano giunti alla conclusione del suo percorso. In questo ambito, l'addetto è chiamato ad una attenta attività di controllo, onde evitare che manovre maldestre degli utenti possano causare cadute e possibili collisioni con altri sportivi nel frattempo sopraggiunti.

Sul punto, sembra possibile individuare una tendenza della giurisprudenza a valutare rigorosamente l'operato dei soggetti coinvolti solo in presenza di eventi lesivi molto gravi, se non addirittura mortali. Ne è esempio una sentenza della Corte d'Appello di Trento¹⁵, che ha condannato l'addetto di una funivia, incaricato allo stesso tempo dell'assistenza agli sciatori nella fase di salita e della vendita dei biglietti per il trasporto. Egli, attardatosi a riporre nella cabina i soldi dei titoli di viaggio, non aveva prestato aiuto una turista, scivolata dal seggiolino e precipitata in una scarpata.

In casi meno eclatanti, invece, la condotta dell'utente o le scelte discrezionali dell'operatore sono maggiormente ponderate. Appare interessante, sotto questo profilo, l'assoluzione di un addetto di *skilift* che, a seguito della caduta di una sciatrice, non aveva arrestato bruscamente l'impianto, preferendo in un primo momento limitarsi a rallentarne la velocità. Tale condotta aveva sì determinato il travolgimento di un altro sportivo, ma era stata motivata dall'intenzione di evitare che un repentino arresto potesse cagionare danni ai viaggiatori in quel momento trasportati¹⁶.

¹⁴ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 2 febbraio 2005, n. 16695.

¹⁵ Cfr. Corte d'Appello di Trento, 2 febbraio 1979, n. 73.

¹⁶ Cfr. Corte d'Appello di Trento, 23 aprile 1980, n. 304.

Peraltro, occorre sottolineare come molti procedimenti in questo ambito si concludano a seguito di remissione di querela, possibile evidenza degli obiettivi risarcitori che spesso sono sottesi alle azioni penali avviate a seguito di lesioni lievi sulle piste da sci.

6. La responsabilità penale dei maestri di sci: cenni.

A conclusione di questo percorso, è opportuno dare indicazione dei lineamenti della giurisprudenza in tema di responsabilità del maestro di sci per gli eventi dannosi occorsi agli allievi o da questi causati.

Ai fini dell'inquadramento della responsabilità del maestro di sci, occorre premettere quali siano gli obblighi di diligenza posti a suo carico, con la precisazione che tali doveri si ricavano da norme di legge o rapporti contrattuali. Quanto al primo aspetto, un ruolo centrale è esercitato dalla citata legge 363/2003, il cui combinato disposto degli artt. 9 e 21 comma 2 impone all'istruttore di vigilare sulla condotta degli utenti delle piste e segnalare alla pubblica autorità ogni violazione o abuso, senza però poter direttamente effettuare contestazioni autonome o irrogare sanzioni.

Anche sotto il profilo contrattuale è possibile ricavare obblighi di diligenza, sia rispetto agli insegnamenti utili ad incrementare il bagaglio tecnico sciistico dell'utente, sia al dovere di svolgere tale attività con la necessaria prudenza, per evitare di aumentare i rischi tipici di questa attività sportiva.

Sussiste pertanto anche un obbligo di protezione, che deve essere opportunamente commisurato alle capacità, all'esperienza ed all'età dell'allievo.

Ulteriori precisazioni sono giunte a questo riguardo dalla giurisprudenza, con un importante contributo della Corte di Cassazione: *«Gli insegnanti, infatti, sono tenuti a vigilare sull'incolumità dei loro allievi nel periodo in cui si esercitano sotto la loro guida. Tale obbligo trova il suo fondamento in primo luogo nell'uso e nella prassi consolidata che deve ritenersi tacitamente richiamata ogni qualvolta si stipula un contratto, anche verbale, di insegnamento tra una scuola o un maestro ed un allievo. Al di fuori del contratto, l'obbligo trova fondamento anche nell'art. 2043 cod. civ. che impone di non provocare danni ingiusti»*¹⁷.

¹⁷ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 18 settembre 1991, n. 9665.

In particolare, secondo il Supremo Collegio, il maestro deve condurre gli allievi su piste proporzionate al loro livello tecnico e, anche in caso di corso di sci fuori pista, deve evitare i percorsi che presentino rischio di valanghe.

Quanto premesso, in conclusione, concorre a delineare i contorni della posizione di garanzia dell'istruttore rispetto agli allievi, con specifico riferimento alla garanzia della loro incolumità da quelli che abbiamo in precedenza definito rischi tipici, connaturati allo svolgimento dell'attività sciistica.

La casistica in materia evidenzia la tendenza a rilevare con rigore la colpa del maestro, usualmente di segno omissivo, per non aver impartito sufficienti istruzioni tecniche agli alunni o non aver vigilato correttamente sul loro operato.

Così, ad esempio, la Corte d'Appello di Trento¹⁸ ha rilevato la colpevolezza dell'istruttore di sci che, in violazione dell'obbligo di vigilanza di cui all'art. 2048 comma 2 c.c. e per omessa adozione di cautele, aveva consentito ad un allievo di effettuare una discesa con modalità talmente avventate da cagionare lesioni ad un'altra sciatrice. Nel caso di specie, il maestro non aveva indicato le direttive idonee a scongiurare pericoli durante una discesa libera, a forte velocità ed in condizioni di visibilità limitata. Alla stessa soluzione era pervenuta in passato la Corte di Cassazione¹⁹, secondo la quale il responsabile avrebbe potuto raggiungere la prova liberatoria concessa dall'art. 2048 c.c. solo dimostrando di aver adottato preventivamente tutte le misure organizzative e disciplinari adeguate ai potenziali rischi connessi alla situazione concreta.

In altre pronunce è stato posto l'accento sul fatto che l'acquisizione, da parte degli istruttori, di una apposita qualifica professionale impone un livello di attenzione massimo e costante, soprattutto nei confronti degli sportivi meno esperti ed anche in momenti non direttamente connessi all'attività di insegnamento. E' questo il caso dell'istruttore che, in concorso con l'addetto all'impianto, non aveva vigilato sulla corretta salita di un'allieva sulla seggiovia, circostanza dalla quale era scaturito un evento lesivo²⁰.

¹⁸ Cfr. Corte d'Appello di Trento, 14 maggio 2002, n. 256.

¹⁹ Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 23 marzo 1984, n. 2027.

²⁰ Cfr. Pretura di Cavalese, 25 novembre 1991, n. 90.

E' opportuno infine menzionare un'interessante pronuncia della Corte di Cassazione²¹, che, sebbene non direttamente attinente la figura del maestro di sci, offre spunti di notevole rilievo in tema di posizione di garanzia. Nel caso di specie, alcuni sciatori avevano preso parte ad una serata conviviale presso un rifugio alpino. L'organizzazione della serata comprendeva anche la predisposizione dei mezzi idonei al viaggio di andata e di ritorno a valle, in particolare alcuni slittini ed una motoslitta. A questo riguardo, il gestore della struttura alpina aveva chiesto ad un poliziotto addetto alle piste, presente alla cena e profondo conoscitore dei tracciati della zona, di mettersi alla guida della motoslitta, così da assicurare l'accompagnamento di alcuni clienti. L'incarico, tuttavia, aveva optato per un percorso non adatto, molto ripido e ghiacciato, perdendo così il controllo del mezzo e causando un incidente nel quale un passeggero aveva perso la vita. Ad esito di questa vicenda, la Corte di Cassazione ha precisato che anche l'assunzione di fatto del ruolo di accompagnatore aveva determinato l'insorgenza, in capo al poliziotto addetto alle piste, di una posizione di garanzia nei confronti dei viaggiatori trasportati. L'accettazione dell'incarico, infatti, fonda il trasferimento in capo all'accompagnatore della posizione di controllo precedentemente sorta *ex contracto* in capo al gestore del rifugio, organizzatore della serata. Inoltre, nell'opinione della Corte, è possibile ravvisare altresì una posizione giuridica di garanzia autonoma, connessa all'obbligazione di fatto dell'accompagnatore verso i destinatari della tutela, affidatisi all'esperienza dell'imputato per affrontare una pericolosa discesa notturna in motoslitta. Di conseguenza, la Corte ha confermato la sentenza di condanna emessa nel giudizio di appello, rilevando come la pur generosa iniziativa dell'esperto poliziotto giustificasse la responsabilità per l'omesso impedimento dell'incidente mortale.

In definitiva, sembra possibile individuare alcuni parallelismi tra la responsabilità del maestro di sci e la posizione del gestore dell'impianto, giacché in entrambi i casi la rispettiva posizione di garanzia si esplica nel dovere di assicurare la sicurezza degli utenti in relazione a pericoli connaturati alla pratica sciistica e commisurati alle caratteristiche dell'ambiente circostante e dello sportivo coinvolto. Allo stesso modo, inoltre, nel tentativo di completare il sistema di tutela approntato per l'attività sulle piste, la giurisprudenza valuta con rigore anche le situazioni nelle quali il danno si sia

²¹ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 4 luglio 2007, n. 25527.

verificato al di fuori della pista o nello svolgimento di operazioni alla presenza di addetti specificamente deputati (ad es. la salita sulla seggiovia).

PRINCIPALI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Ambrosio, Bona, *La responsabilità dei maestri di sci*, in *Danno e responsabilità*, 2000, p. 905.
- Beghini, *Aspetti generali della responsabilità negli incidenti sugli sci*, in *Danno e responsabilità*, 1999, p. 901.
- Calabrese, *La doppia natura della responsabilità del gestore di una pista da sci*, in *Danno e responsabilità*, 2005, p. 837.
- Campione, *Le nuove norme in materia di responsabilità e sicurezza nell'attività sciistica*, in *Contratto e impresa*, 2004, p. 1318.
- Chieppa, Dellantonio, *La nuova legge sullo sci; regole di comportamento e responsabilità nelle aree sciabili: lo sci alpinismo, lo sci fuoripista e le competenze nell'attività di prevenzione valanghe*, in *Diritto e formazione*, 2005, p. 177.
- Di Loreto, *Sci alpino, caduta in pista e profili di responsabilità*, in *P.Q.M.*, 2008, p. 110.
- Izzo, Pascuzzi, *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, Giappichelli, Torino, 2006.
- Mastroianni, *La responsabilità sui campi da sci*, Atti del convegno interregionale, 8-10 settembre 2000, Predazzo.
- Traversi, *Diritto penale dello sport*, Giuffré, Milano, 2001.
- Vernizzi, *Sinistro nella fase di discesa a valle e responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2008, p. 905.